

# ASSOCIAZIONE "TRE GIUGNO 1997"

*Associazione di volontariato per la tutela della legalità nel diritto del lavoro.*

**(Uff.Reg. n° 6/10882 - 24.4.1998-var.n° 3/1270 - 6.02.2001 – Iscrizione al Registro Regionale delle associazioni di volontariato sezione Servizi Sociali determinazione n.59 del 19.03.2001 )**

L'associazione fornisce, gratuitamente, compatibilmente alle disponibilità del “fondo” alimentato con i versamenti mensili dei soci sostenitori ,assistenza e consulenza tecnico-legale attraverso professionisti con i quali si è convenzionata. In aiuto a tutti i cittadini per controversie di lavoro derivanti dalla mancata applicazione di norme contrattuali , legislative ed altro.

---

## BANCA INTESA

### **Un percorso con risultati alterni**

#### **I fatti:**

negli accordi tra azienda e sindacati del 5.12.2002 e del 15.1.2003 tesi a risolvere il problema delle eccedenze di personale, furono stabilite procedure e modalità per favorire l'esodo dalla azienda di un numero stabilito di dipendenti

In fase di verifica sul numero di adesioni a tale esodo, secondo alcuni sindacati e molti lavoratori le quote di eccedenza programmate erano state raggiunte mentre per l'azienda il numero raggiunto non corrispondeva a quello stabilito negli accordi: di conseguenza, l'azienda ha arbitrariamente e forzatamente rimosso dal servizio diverse centinaia di dipendenti contro la loro volontà.

Il contendere si è verificato per la pretesa di non includere nel conteggio delle riduzioni sia chi aveva fatto domanda prima dell'entrata in vigore dell'accordo ma che di fatto è realmente uscito dopo l'accordo, sia i licenziati, né tanto meno l'azienda ha tenuto conto che nel frattempo si era proceduto a nuove assunzioni non previste in casi del genere.

A seguito di ciò alcuni sindacati hanno fatto ricorso al Ministero del Lavoro per l'anomalo comportamento, a loro dire, messo in atto da parte aziendale e molti lavoratori sono ricorsi in giudizio.

Oggi, alcuni di quei lavoratori licenziati con la procedura obbligatoria di esodo collettivo stabilito dagli accordi sindacali del 15/1/2003 sono stati reinseriti al lavoro.

Molte sentenze dei giudici , infatti, hanno riconosciuto il loro diritto al reintegro a chiarimento dei dubbi formulati nell'applicazione degli accordi sugli esodi obbligatori.

Per molti altri invece, il percorso giudiziario ancora continua.

Tutte le notizie sono state reperite tramite colloqui con i diretti interessati e le pubblicazioni di alcuni sindacati presenti nell'azienda.

## FONDO PENSIONE BANCO DI SICILIA

Siamo alle solite.

Finalmente, pur se in ritardo e fra gli ultimi, anche questo Fondo è stato modificato in base al dettato legislativo vigente (D.Lgs.124/1993).

Ovviamente, solo ora, ci si accorge che i versamenti non sono stati effettuati così come i regolamenti prevedevano.

Ovviamente, e solo ora, ci si accorge che le garanzie immobiliari sono finite da un'altra parte e che comunque, quelle rimaste, non sono più quelle che si pensava.

La realtà è che le percentuali di zainetto offerte nella maggior parte dei casi sono molto basse rispetto al dovuto previsto dal regolamento.

E per i corridoi, indotto ad arte, serpeggia il detto "meglio di niente"

Che ne direbbe l'azienda se questo concetto venisse applicato anche quando controlla il numero di operazioni svolte dal lavoratore, o quando si tratta di incassare la rata di mutuo inferiore al dovuto o meglio ancora al supermercato prendi 10 e paghi 1?

Gli impiegati che ci informano riferiscono che se non si trattasse dei loro soldi potrebbe essere un'idea divertente.

**Da una ricerca negli archivi.**

**Sentenza di Cass. Sez. lav. Aprile 1998 , n. 4012 ( una banca opposta ad un dipendente )**

**Danno psichico da rapine in banca : risarcimento morale da lesioni colpose.**

Sicurezza del lavoro- protezione contro aggressioni esterne nel settore bancario- insufficienza, in relazione alle circostanze – Responsabilità risarcitoria dell'istituto di credito- sussiste.

Sicurezza del lavoro – Rischio di infermità psichica conseguente al ripetersi di rapine in un istituto di credito – obbligo di trasferimento del lavoratore che ne fa richiesta- Sussiste – Aggravio conseguente della responsabilità risarcitoria – Esclusione - Danno morale da reato di lesioni colpose – Sussistenza.

Un dipendente chiede di essere trasferito per problemi fisici di natura nervosa a seguito delle rapine subite nel luogo di lavoro.

L'azienda non accoglie la sua richiesta .

Nel frattempo subisce un'altra rapina.

Decide di rivolgersi ai giudici, che accolgono quasi tutte le sue richieste in base all'art.2087 c.c..

Ampi stralci del contendere sono riportati sul sito –[dirittolavoro.altervista.org](http://dirittolavoro.altervista.org).

**PRESSO L'ASSOCIAZIONE UN AVVOCATO E' PRESENTE TUTTI I MARTEDI.**

**Tel. 06 3225107 ( segreteria telefonica) - fax 06 630031.**

**Sito internet – [www.associazione3giugno1997.it](http://www.associazione3giugno1997.it) - Forum – e mail : [tregiugno1997@tiscali.it](mailto:tregiugno1997@tiscali.it) -**

I volontari dell' Associazione sono disponibili tutti i martedì dalle ore 17,45 alle ore 19 presso i locali di piazza S. Marcello 5.

Aderisci all'Associazione con versamento mensile di euro 5,16 C/C n. 739.38 c/o l'agenzia di Mazzano Romano della Banca di Roma ( cod. 524 ) cab : 39570.7, abi : 3002.3

**Maggio/Agosto 2006**